

**MINISTERO DELLE FINANZE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 1 giugno 1977, n. 285

Legge 3 gennaio 1978, n. 2

Legge 14 maggio 1981, n. 219

Legge 26 aprile 1983, n. 130

LEGGE 1° GIUGNO 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

Il programma predisposto da questo Ministero, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente l'assunzione di giovani da impiegare in servizi di rilevanza sociale (cap. 1033), trovasi in fase di avanzata realizzazione ed avrà completa attuazione con la definitiva immissione in ruolo dei candidati risultati idonei agli esami previsti dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I predetti esami, cui hanno partecipato, in relazione alle singole carriere, un totale di n. 1.730 giovani assunti da questo Ministero ex legge 285/1977 (n. 24 carriera direttiva, n. 451 di concetto, numero 842 esecutiva, n. 327 ausiliaria e n. 86 operai) sono stati tutti espletati e sono già stati immessi in servizio i consiglieri, gli operai, gli operatori tecnici e i commessi. Entro il mese di luglio c.a. saranno immessi in ruolo n. 217 idonei all'esame indetto per il conseguimento della qualifica di segretario, mentre per i restanti n. 205 idonei, a causa della indisponibilità di posti nel ruolo organico del personale, si provvederà alla loro sistemazione in ruolo con le modalità stabilite dalla legge 16 maggio 1984, n. 138.

Nel quadro degli obiettivi finalizzati all'aggiornamento del Catasto, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ha predisposto ed avviato, in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, un programma per l'assunzione dei giovani (cap. 3419); tale programma è stato finanziato dal CIPE nella seduta del 30 novembre 1977 ed ha avuto inizio l'1 marzo 1978.

Attualmente presso i diversi Uffici Tecnici Erariali risultano in servizio n. 1.695 giovani distinti tra 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> categoria.

I giovani assunti hanno risposto nella quasi totalità alle aspettative, dal momento che hanno contribuito non poco al contenimento dell'arretrato nel settore catastale.

Sono stati conclusi gli esami di idoneità per le varie carriere e sono state approvate le relative graduatorie.

Riguardo al pagamento degli stipendi al personale ex legge 285 del 1977, occorre evidenziare il ritardo con cui vengono accreditati i relativi fondi, per cui si riterrebbe opportuno che gli stessi venissero amministrati dalla Direzione provinciale del Tesoro, al fine di evitare inconvenienti e lamentele da parte degli interessati.

LEGGE 3 GENNAIO 1978, n. 2

Interventi per le Zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine.

Relativamente all'attuazione della legge che ha previsto un apposito stanziamento sul capitolo 7908, si fa presente che, per la quasi totalità, i canali demaniali sono stati trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Pertanto, per l'anno 1985, in sede di proposta di previsione della spesa per il Bilancio pluriennale 1985/1987, è stato chiesto uno stanziamento sul capitolo di sole L. 150.000.000= in conto competenza, in quanto si prevede una progressiva riduzione degli impegni tuttora in corso.

ART. 3 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N. 75 RELATIVO A "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981".

Riparazione beni demaniali e patrimoniali rimasti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

In relazione al disposto dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il C.I.P.E. ha assegnato a questo Ministero, per le finalità indicate nella legge medesima, le somme di L. 102.000.000, per l'anno 1981, e L. 75.000.000, per l'anno 1982, rispettivamente con deliberazioni in data 7 agosto 1981 e 29 luglio 1982, che sono state imputate al capitolo 4302.

Attualmente tale capitolo opera soltanto per la gestione dei residui, ammontanti a L. 75.997.900 al 31 dicembre 1983.

Al fine di portare a termine le riparazioni degli stabili demaniali e patrimoniali rimasti danneggiati dagli eventi sismici è stata impegnata la somma di L. 74.988.260 a tutto il 30 giugno 1984.

ART. 15 DELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130 (LEGGE FINANZIARIA 1983).

Maggiori detrazioni I.V.A. di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per il 1983 la somma di L. 300.000.000.000 stanziata sul capitolo 3981 non è stata utilizzata in quanto trattasi di posta compensativa delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 26 aprile 1983 n. 130. L'ammontare delle detrazioni operate dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate a marzo 1984 per l'anno di imposta 1983 sarà conosciuto soltanto dopo l'elaborazione da parte dell'Anagrafe Tributaria delle suddette dichiarazioni.



**MINISTERO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

## INDICE PER SETTORI DI INTERVENTO E PER LEGGI

Direzione Generale per l'Attuazione della P.E.

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo  
(art. 9 legge 281/70)1.1. Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153

Legge 10 maggio 1976, n. 352

Legge 1 luglio 1977, n. 403

Legge 27 dicembre 1977, n. 984

Legge 20 ottobre 1978, n. 674

Legge 1 agosto 1981, n. 423

Legge 26 aprile 1983, n. 131

1.2. Edilizia scolastica

Legge 5 agosto 1975, n. 412

1.3. Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261

Legge 11 novembre 1982, n. 828

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Disinquinamento acque

Legge 24 dicembre 1979, n. 650

4. Idrovie

Legge 26 febbraio 1982, n. 53

5. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81  
Legge 14 maggio 1981., n. 219
6. Rifinanziamento legge proterremotati 219/81  
Legge 18 aprile 1984, n. 80
7. Fondo investimenti ed occupazione 1982 (vari)  
Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 56
8. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)  
Legge 26 aprile 1983, n. 130, art. 21
9. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)  
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37
10. Interventi per eventi calamitosi ad Ancona  
Legge 2 maggio 1983, n. 156, art. 2

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1984, comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 1.167,1 mld.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il Servizio sanitario nazionale (art. 51, L. 833/78) per l'importo di lire 720 mld.
3. Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo (ex legge Merli bis) - Nel bilancio 1984 non compaiono, in quanto l'ultima coda residui di lire 373 mld è stata smaltita nel 1983.
4. Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili (legge 53/82), per l'importo di lire 20 mld.
5. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (legge 219/81), per l'importo di lire 2.000 mld.
6. Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (legge 80/84, di rifinanziamento della legge 219/81, art. 3), per l'importo di lire 50 mld.
7. Fondo investimenti ed occupazione 1982 - Investimenti di competenza regionale (legge 526/82, art. 56) - Smaltimento residui per lire 293,7 mld.
8. Fondo investimenti ed occupazione 1983 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 130/83, art. 21) - Smaltimento residui complessivi per lire 1.118 mld.
9. Fondo investimenti ed occupazione 1984 - Investimenti di competenza regionale e statale (legge finanziaria 730/83, art. 37), per l'importo complessivo di lire 1.800 mld.

10. Fondo per contributi alle Marche per movimenti franosi ad Ancona (art. 2, legge 156/83), per l'importo di lire 30 mld.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1984, come segue:

- a) dall'importo di lire 694,9 mld, relativo alla quota indistinta del Fondo programmi regionali di sviluppo, determinata dalla legge d'approvazione del bilancio dello Stato, per il 1984, in attesa del varo della nuova legge sulla finanza regionale, attualmente in fase di predisposizione, sostitutiva della decaduta legge 356/76;
- b) dall'incremento al Fondo programmi regionali di sviluppo, previsto dall'art. 129 - 2° comma - del D.P.R. 616/77;
- c) dalle ulteriori quote, pure afferenti al Fondo, ex art.9 della legge 281/70.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del Fondo ex articolo 9 sono le Regioni (ad esclusione di quella del Trentino Alto Adige, per la quale subentrano direttamente le Province Autonome di Trento e Bolzano), nonché le Comunità montane, destinate delle risorse finanziarie ex art.16 della legge 131/83.

I criteri di ripartizione - tra le Regioni e le Province autonome - sono annualmente determinati dal CIPE, con propria delibera, sentita la Commissione Interregionale, di cui allo art. 13 della legge 281/70.

L'incremento del "Fondo programmi regionali di sviluppo", di cui alla lett.b), per il corrente esercizio 1984, ammonta complessivamente a lire 136,5 mld, secondo la determinazione stabilita dalla legge di bilancio 744/83, per il 1984.

L'ammontare complessivo delle ulteriori quote, pure afferenti al Fondo, ex art. 9, di cui al punto c), è di lire 335,7 mld. Questa quota comprende anche stanziamenti relativi a normative di contenuto particolare, che vengono fatti affluire con decreti ministeriali del Tesoro.

L'articolazione dell'incremento del Fondo programmi regionali di sviluppo e delle altre ulteriori quote, per settori organici di intervento regionale, è la seguente:

#### 1.1. AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, n. 153.

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Autorizza una spesa complessiva di lire 566,6 mld, ripartita nell'arco pluriennale dal 1974 al 1981.

La disponibilità di lire 25 mld, relativa al limite d'impegno 1978 - ex art. 6, lett.a) - è stata impegnata nel corso del 1979 e le singole quote regionali sono state, effettivamente, accreditate alle Regioni nel corso dell'esercizio 1980.

Nell'esercizio 1979 è stata soltanto impegnata la seconda annualità del predetto limite d'impegno 1978, mentre si è potuto provvedere, nel corso del 1980, al relativo pagamento.

Rimangono da erogare alle Regioni le annualità 1978 e 1979, relative ai pregressi limiti d'impegno, compresi dal 1974 al 1977 - ex art. 6, lett.a) - dei quali sono state erogate, a suo tempo, dal MAF solo le prime rate.

Tali annualità, poste a carico del Ministero del Bilancio e Programmazione Economica, a partire dal 1978, ammontano a lire 70 mld. La loro erogazione potrà aver luogo, ovviamente, solo allora quando il MAF erogherà le annualità <sup>dei limiti</sup> d'impegno 1974/75/76/77.

Della somma autorizzata per il 1980, da trasferire, pure a cura del Ministero del Bilancio, per un importo complessivo di lire 95,8 mld, è stata impegnata, nel corso del 1980, solo la quota di lire 800 milioni, di cui all'art.6, lett.c), erogata nei primi mesi del 1982.

La disponibilità di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1980 dei limiti d'impegno, è stata solo impegnata nel 1981.

A partire dal 1981 e fino al 1993, rimane, salvo nuove disposizioni di legge, solo la somma di lire 95 mld, per il pagamento alle Regioni delle annualità dei LL.II. predetti (art.6, lett.a), della legge 153/75).

All'erogazione di tali disponibilità, si provvederà sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno di ciascuna Regione e Provincia autonoma, così come disposto con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980.

La disponibilità di lire 95 mld, per ciascuna delle annualità dal 1981 al 1984, dei limiti d'impegno pregressi, è stata già



impegnata nel corso dei relativi esercizi finanziari.

A tutto il 30 giugno 1984, si è provveduto ad emettere, a favore delle sole Regioni E. Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana, che hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta, titoli di spesa, per l'importo complessivo di lire 63,5 mld, a valere sulle annualità 1978/79/80/81/82/83 dei pregressi limiti d'impegno.

Alla Data del 31 dicembre 1983, inoltre, sono state accertate perenzioni per lire 65,9 mld, di provenienza 1978.

Infine, poichè le annualità in discorso coprono un arco ventennale, se non vi saranno modifiche, recate, negli anni a venire, dalla legge finanziaria, le autorizzazioni di spesa, a carico del Fondo regionale di sviluppo, saranno, rispettivamente, di lire:

- 85 mld, nel 1994 (95 meno 10);
- 70 mld, nel 1995 (95 meno 10 e meno 15);
- 50 mld, nel 1996 (95 meno 10, meno 15 e meno 20);
- 25 mld, nel 1997 (95 meno 10, meno 15, meno 20 e meno 25).

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 352.

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Viene autorizzata, con l'art. 15, una spesa complessiva di lire 326,6 mld, ripartita negli anni dal 1976 al 1980. Fino al 1977, le relative disponibilità iscritte in bilancio sono state erogate dal MAF.

A far tempo dal 1978, è subentrato il Ministero del Bilancio

e Programmazione Economica, che, nel 1979, ha impegnato la disponibilità di lire 86,9 mld, autorizzata per lo stesso e servizio finanziario. Tale somma è stata erogata nel 1980.

Relativamente allo stanziamento di bilancio, per il 1980, per l'importo di lire 88,4 mld, nel corso del 1980 è stata impegnata la quota di lire 82,4 mld, della quale, per le limitate disponibilità di cassa nel 1981, si è potuto erogare solo un acconto di lire 40,7 mld. La residua disponibilità impegnata di lire 41,7 mld è stata erogata nei primi mesi del 1982.

Per le disponibilità relative ai LL.II., di cui agli articoli 10, lett.a) e 15, lett.c) - pari, complessivamente, a lire 6 mld - con delibera CIPE dell'11 dicembre 1980, si è disposto che le erogazioni avvengano sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione. Così, come per i LL.II. della legge 153/75, anche per questi non si può procedere all'erogazione automatica delle annualità (sono stati impegnati nel 1981).

Per il 1981, viene stanziata la somma complessiva di lire 27,5 mld, impegnata nel medesimo anno, suddivisa in: lire 19 mld, relativi a disponibilità residuali, recate dalla legge per il decorso esercizio 1978; lire 8,5 mld, relativi al l'annualità 1981 dei LL.II. dal 1976 al 1980.

Nei primi mesi del 1982, si è provveduto ad erogare solo l'importo di lire 19 mld.

Dall'esercizio 1982 in poi, rimane soltanto lo stanziamento di lire 8,5 mld, relativo ai sopracitati LL.II. pregressi. La disponibilità di lire 8,5 mld, per ciascuno delle annualità dal 1982 al 1984 dei pregressi LL.II., è stata impegnata nel corso

dei relativi esercizi finanziari].

A tutto il 30 giugno 1984, si è provveduto ad emettere, a favore delle sole Regioni E. Romagna e Piemonte, le quali hanno provveduto ad inviare la documentazione richiesta, l'importo complessivo di lire 564,3 milioni, a valere sulle annualità 1980/81/82/83 dei pregressi LL.II.

#### LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 403 (Legge Marcora)

Art. 1: Al 1° comma dell'art. 1 è previsto un incremento del Fondo regionale di sviluppo di lire 330 mld nel 1977 e di lire 300 mld per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. La somma di lire 300 mld, relativa al 1979, è stata impegnata nello stesso anno ed accreditata alle Regioni nel corso del 1980.

La disponibilità, relativa al 1980, pari a lire 300 mld, è stata impegnata nel 1980 ed accreditata alle Regioni nel 1981.

Per quanto concerne la disponibilità di lire 300 mld, relativa al 1981, è intervenuto l'art. 28 della legge finanziaria 119/81, che eleva le citate disponibilità per il 1981 a lire 450 mld; inoltre, tale legge stanziava, per gli esercizi 1982 e 1983, rispettivamente, le somme di lire 550 mld e di lire 650 mld. Successivamente, però, gli artt. 2 e 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 677, riducono l'importo per il 1981 da lire 450 mld a lire 197,1 mld, operando una decurtazione articolata, rispettivamente, per le quote spettanti alle Regioni a statuto ordinario e speciale. Tale disponibilità di lire 197,1 mld è stata impegnata nel 1981 ed erogata nei primi mesi del 1982.

Lo stanziamento 1982 di lire 550 mld è stato impegnato

nel medesimo esercizio ed erogato nei primi mesi del 1983.

Sul soprarichiamato stanziamento 1983 di lire 650 mld, la legge finanziaria 1983 ha disposto lo slittamento al 1984 dell'importo di lire 150 mld, impegnato ed erogato nei primi mesi del 1984. Pertanto, in bilancio 1983, è stato iscritto l'importo di lire 500 mld, impegnato ed erogato nel corso del l'esercizio 1983.

Art. 2: Reca un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld.

All'erogazione della 1<sup>a</sup> annualità ha provveduto il MAF, per quelle successive - confluite nel Fondo programmi regionali di sviluppo - si è provveduto agli automatici accreditamenti alle Regioni e Province autonome fino alla annualità 1980.

L'annualità 1981, invece, è stata impegnata e non erogata, <sup>automaticamente</sup> in quanto l'art. 2 della legge 403/77, ricollegandosi alla medesima normativa, di cui alle legge 153/75 e 352/76, per uniformità, si è deciso di condizionare l'erogazione delle annualità future alla presentazione della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna Regione.

Anche le annualità 1982/83/84 sono state impegnate nel corso dei relativi esercizi finanziari.

A tutt'oggi, si è provveduto ad erogare solo l'importo complessivo di lire 29,399 mld, a favore delle Regioni Piemonte, Lombardia, Sicilia, Umbria ed E. Romagna, a titolo di annualità 1981/82/83.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984 (Quadrifoglio)

Autorizza una spesa complessiva di lire 6.970 mld, ripartita tra gli anni dal 1978 al 1987.

L'art. 17 dispone che le somme destinate al finanziamento dei settori potranno essere variate annualmente, in aumento o in diminuzione, dal CIPAA e che, insede di riparto dei finanziamenti, saranno determinate le somme da iscriversi in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9, legge 281/70.

Relativamente al 1979, le disponibilità finanziarie quantificate dal CIPAA ammontano a lire 316,035 mld e sono state impegnate nel corso del 1979 ed accreditate alle Regioni nel 1980.

Per quanto riguarda la competenza autorizzata per il 1980 - pari a lire 845,461 mld - una quota parte di lire 733,9 mld è stata erogata nel 1981. Il restante importo di lire 111,561 mld è stato impegnato nel 1982 ed erogato nei primi mesi del 1983.

La competenza autorizzata per il 1981 di lire 766,446 mld è stata impegnata nel medesimo esercizio. Nel 1982 sono stati erogati due acconti, complessivamente ammontanti a lire 618.911.489.160; nel corso dei primi mesi del 1983, è stato erogato il congruaglio di lire 147.534.510.840. Lo stanziamento 1982 di lire 590,416 mld è stato impegnato nel medesimo esercizio ed erogato nei primi mesi del 1983. Per l'esercizio 1983, la competenza è di lire 1.053,980 mld, impegnata il 10 dicembre 1983. Il 5 aprile 1984 è stato annullato l'importo di lire 51,558 mld, relativo a quote di devoluzione già impegnate a favore del F.V. Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per le qua

li la Corte Costituzionale ha sentenziato l'incostituzionalità della legge quadrifoglio.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Ha lo scopo di integrare il regolamento delle Comunità europee n. 1360/78.

Agli artt. 9 - 2° comma-, 10 - 1° comma -, della legge, viene autorizzata una spesa, rispettivamente, di lire 70 mld, ripartita in ragione di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984, e di lire 6 mld, ripartita in ragione di lire 1 mld per ciascuno degli anni dal 1979 al 1984.

Le somme da assegnare alle Regioni ammontano, cumulativamente, per gli esercizi 1978/79/80/81/82 a lire 54 mld, tutti impegnati nel corso del 1982. Su tali assegnazioni complessive, nel corso del 1983, è stato erogato un acconto di lire 40,419 mld, a favore delle sole Regioni, che hanno provveduto agli adempimenti della normativa della legge 674/78. Di conseguenza, alla data del 31.12.83, sono state accertate perenzioni, di provenienza 1978, pari a lire 2,5 mld. Lo stanziamento 1983 è pari a lire 1 mld, recato dall'art. 10, in quanto l'importo di lire 10 mld è stato fatto (recato, per il 1983, dall'art. 9) slittare all'85, con legge finanziaria 1983. Lo stanziamento 1984, invece, è di lire 11 mld. Sugli stanziamenti 1983/84, il CIPAA deve ancora deliberare.

LEGGE 1 AGOSTO 1981, N. 423

Interventi per l'agricoltura.

La spesa complessiva posta a carico del cap. 7081 ammonta a lire 330 mld, per il 1981 (variazione apportata con decreto del Te

soro) e a lire 120 mld, per il 1982.

Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 1981/82 sono recate dall'art. 1 (50 mld per il 1981), dall'art. 3- 1°, 2° e 3° comma - (complessive lire 120 mld, per il 1981), dall'art. 4 (70 mld, rispettivamente, per il 1981 e 1982) e dall'art. 5 (90 mld, per il 1981 e 50 mld per il 1982).

Alla data del 31.12.83, le autorizzazioni recate dalla legge 423/81 sono state interamente impegnate ed erogate.

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131 (art. 16)

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna.

La legge 93/81 viene rifinanziata, per il 1983, di lire 120 mld dall'art. 16 del D.L. 55/83, convertito nella legge sulla finanza locale 131/83. Tale stanziamento 1983, inoltre, è integrato del 13% con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per il 1984. Per gli anni 1984 e 1985, è autorizzato - a termini dello art. 16 bis - un contributo pari a quello spettante per il 1983, integrato del tasso programmato d'inflazione. Nel corso del 1983, si è provveduto ad impegnare ed erogare - sull'autorizzazione 1983 di lire 120 mld - l'importo di lire 95 mld, da devolvere alle Regioni; nonchè ad impegnare l'importo complessivo di lire 20,213 mld, da devolvere direttamente alle Comunità montane, per spese di gestione. Alla data del 30.6.84, sono in via di predisposizione impegni per complessive lire 4,649 mld e lire 0,136 mld, da devolvere, rispettivamente, a favore delle Regioni, per spese d'investi

mento, e a favore delle Comunità montane, per spese di gestione.

Inoltre, a tale data, è in via di predisposizione anche lo impegno dello stanziamento 1984 di lire 164,760 mld, <sup>di cui lire 27,934 mld</sup> da devolvere alle Comunità montane, per spese di gestione, e lire 136,826 mld, da devolvere alle Regioni per spese di investimento. In quanto alla fase di erogazione, sono in via di emissione titoli di spesa - in conto esercizio 1983 - a favore delle Comunità montane.

## 1.2. EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGE 5 AGOSTO 1975, N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

Si prevede, ai sensi dell'art. 2, che gli interventi in materia di edilizia scolastica siano attuati sulla base di due programmi triennali, riferiti, rispettivamente, agli anni 1975/76/77 e 1978/79/80.

La procedura per la programmazione prevede che la somma a disposizione per le singole Regioni e le disponibilità annuali siano indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con quello dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione Interregionale.

L'autorizzazione di spesa complessiva, per la realizzazione dei due programmi in discorso, è di lire 1.850 mld, a carico del bilancio del Ministero dei LL.PP., a cui si aggiungono lire 0,8 mld, ai sensi dell'art. 11 (rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica), a carico del Ministero della P.I.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 mld, per gli interventi urgenti, distribuiti negli anni dal



1976 al 1981.

Per la copertura finanziaria del 1° programma triennale è stato, a suo tempo, approvato, con decreto dei Ministri dei LL.PP. e della P.I., il piano contenente la ripartizione -tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - di un ammontare complessivo di lire 775,2 mld, distribuito nell'arco temporale 1975/78 (lire 19,011.411 mld per il 1975, lire 198,455.856 mld per il 1976, lire 242,492.493 mld per il 1977 e lire 315,240.240 mld per il 1978).

Successivamente, per la copertura finanziaria del 2° programma, è stato, altresì, approvato - con decreto sempre a cura dei Ministri dei LL.PP. e P.I. - il piano di riparto, per un ammontare complessivo di lire 1.026 mld, distribuito nel periodo 1978/82 (lire 73,285.714 mld per il 1978, lire 293,142.857 mld per il 1979, lire 342 mld per il 1980, lire 293,142.857 mld per il 1981 e lire 24,428.572 mld per il 1982).

A partire dal 1978, la competenza all'erogazione delle quote di devoluzione regionali, con l'esclusione di quelle relative alle Regioni a statuto speciale, è passata, come noto, ai sensi del D.P.R. 616/77, al Ministero del Bilancio e P.E., che ha provveduto a trasferire alle Regioni a statuto ordinario le disponibilità relative all'anticipo del 5% (previsto dall'art. 6) delle assegnazioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982.

Trattasi di importi, rispettivamente, pari a lire 321,738 mld; a lire 234,501 mld; a lire 273,585 mld; a lire 234,501 mld e a lire 19,542 mld.

In particolare, le disponibilità relative al 1978 sono articolate in due "tranches", delle quali, la prima rientra nel 1° programma triennale 1975/77, mentre la seconda riguarda il 2° programma triennale 1978/80.

Le disponibilità finanziarie, relative agli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982, al netto dell'anticipo del 5% dei fondi stanziati per ciascuno dei medesimi esercizi, ammontano, complessivamente, a circa lire 1.013,677 mld.

Delle disponibilità autorizzate dalla legge, alla data del 31.12.83 restano da gestire gli importi di lire 144,050 mld e di lire 144,491 mld, relativi, rispettivamente, ai residui accertati propri e di stanziamento.

Infine, nel periodo 1 gennaio 1984 - 30 giugno 1984, risultano essere stati impegnati ed erogati - sempre sulla base delle dichiarazioni regionali - gli importi, rispettivamente, di lire 60 mld e di lire 144 mld.

### 1.3. ALTRE LEGGI (varie)

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariata calamità.

All'art. 3, si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld, a favore della Regione MARCHE, ripartito nel periodo 1972/1996.

All'erogazione delle disponibilità, fino all'esercizio 1977 - per complessive lire 8,5 mld - è già stato provveduto, a carico di altri capitoli di bilancio. Le disponibilità poste a carico

del cap. 7081, ammontano complessivamente a lire 51,5 mld, a fronte delle quali, alla data del 31.12.83, sono state impegnate lire 18 mld ed erogate lire 15 mld; il restante importo di lire 3 miliardi è stato erogato alla Regione MARCHE nei primi mesi del 1984. La disponibilità di lire 3 mld, per il 1984, è già stata impegnata.

LEGGE 828/82, ART. 21

Contributi alle Marche.

Tale legge, all'art. 21, 4° comma, mette a disposizione della Regione MARCHE la somma di lire 5 mld, per il 1982, di lire 10 mld, per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990, e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione connessi agli eventi calamitosi, di cui alla legge 734/72. Lo stanziamento 1982 di lire 5 mld è stato impegnato ed erogato nel corso dei primi mesi del 1983.

Lo stanziamento 1983 di lire 10 mld, impegnato nel medesimo esercizio, è stato erogato nei primi mesi dell'84, mentre lo stanziamento 1984 di lire 10 mld è già stato impegnato.

2. ART. 51, LEGGE 833/78

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo in questione - istituito dalla legge 833/78 - relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato annualmente con la legge di bilancio.

La consistenza di tale fondo per il 1980, stabilita in lire 446 mld, è stata ripartita dal CIPE (previo accantonamento di li

re 46 mld, da destinare ai presìdii multizonali ad utenza in terregionale), che ha individuato tre distinti settori di destinazione:

- a) Costruzioni posti letto ospedalieri;
- b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico;
- c) Altri investimenti.

Più precisamente, la distribuzione settoriale della disponibilità di lire 400 mld, stabilita dal CIPE, è la seguente:

- lire 74,827 mld, per il settore a);
- lire 88,853 mld, per il settore b);
- lire 236,320 mld, per il settore c).

Nei primi due settori a) e b), l'erogazione è stata subordinata dal CIPE al frazionamento delle relative assegnazioni su base trimestrale. Le quote spettanti alle Regioni interessate - sui settori a) e b) - relativamente alle quattro trimestralità, per un importo complessivo di lire 163,680 mld, sono state regolarmente impegnate e pagate nel corso del 1980. Pertanto, l'importo complessivo delle disponibilità ancora da impegnare alla data del 31.12.80, sull'esercizio 1980, ammontava a lire 282,320 mld, suddiviso in lire 236,320 mld, per il citato settore c) e lire 46 mld, accantonati per i presìdii multizonali.

Con delibera CIPE 24 aprile - 6 maggio 1981, venivano stabilite le quote di devoluzione sui residui 1980 e sulla competenza 1981. Per quanto attiene ai residui 1980, per la quota di lire 236,320 mld, destinata ad "altri investimenti", venivano riconfermati i criteri di ripartizione, stabiliti con la precedente delibera CIPE. Inoltre, con i medesimi criteri, adottati per le quote dei 236,320 mld, venivano ripartiti altri 41 mld - sempre

destinati ad "altri investimenti" - facenti parte dell'ac-  
cantonamento di lire 46 mdl. La residua disponibilità dell'ac-  
cantonamento - pari a lire 5 mld - veniva destinata agli Istituti  
zooprofilattici sperimentali. L'assegnazione di queste  
quote doveva avvenire previo esame dei programmi di investi-  
mento, che ciascuna Regione doveva presentare.

Della disponibilità residua complessiva 1980 di lire  
282,320 mld, al 31.12.83 risultavano impegnate lire 11.390,714  
milioni, ma non ancora erogate (l'erogazione è stata effettua-  
ta nei primi mesi del 1984), e lire 5,9 mld sono andati in eco-  
nomia, a causa del mancato invio, da parte delle Regioni Lazio  
e Molise, della rendicontazione richiesta dalla delibera CIPE  
24 aprile - 6 maggio 1981.

Per quanto attiene alla competenza 1981, dallo stanziamen-  
to complessivo di lire 510 mld veniva scorporata la somma di  
lire 10 mld, da destinare agli Istituti Zooprofilattici speri-  
mentali. Inoltre, un'altra quota, pari a lire 76,240 mld, veni-  
va destinata alla costruzione di posti letto ospedalieri. Per-  
tanto, le disponibilità da destinare al rinnovo edilizio e te-  
cnologico del patrimonio, da devolvere in quote trimestrali al-  
le Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, ammontavano a lire  
423,760 mld. La competenza 1981 di lire 510 mld, alla data del  
31.12.82, risultava completamente impegnata ed erogata.

Per quanto concerne la competenza 1982 - sempre pari a li-  
re 510 mld - alla data del 30 giugno 1984, risulta così ripar-  
tita: l'importo di lire 423,760 mld viene destinato, in quote  
trimestrali, al rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio;  
l'importo di lire 35,636 mld per i posti letto ospedalieri; lo

importo di lire 6,339 mld agli Istituti zooprofilattici sperimentali e l'importo di lire 3,660 mld per le finalità ex art. 1 - 6° comma - della legge 12/82. Pertanto, resta ancora da ripartire, a cura del CIPE, l'importo di lire 40,605 mld. La intera disponibilità ripartita è stata già impegnata ed erogata.

Per l'esercizio 1983, la legge di bilancio autorizza una competenza di lire 750 mld ed una cassa di lire 510 mld. Recentemente, in applicazione della legge 156/83, recante provvidenze in favore di Ancona, colpita da movimenti franosi, con decreto del Ministro del Tesoro viene istituito il cap. 7088 con un'autorizzazione, sia di competenza, che di cassa, pari a lire 30 mld, che viene posta a carico delle sopracitate autorizzazioni del cap. 7082.

Lo stanziamento così risultante di lire 720 mld, alla data del 30 giugno 1984, è così ripartito:

- lire 600 mld come trimestralità;
- lire 40 mld, per il proseguimento dei programmi di costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;
- complessive lire 48,950 mld per gli Istituti di ricovero e cura;
- lire 10 mld per gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Della disponibilità 1983 ripartita, pari a lire 698,950 mld, solo lire 7 mld debbono essere <sup>ancora</sup>verogati alle Marche, per gli Istituti Nazionali di ricovero e cura per anziani di Ancona, essendo l'accreditamento condizionato alla rendicontazione degli interventi da effettuare.

In quanto allo stanziamento 1984, sempre pari a lire 720 mld, l'importo di lire 200 mld è stato ripartito (ed anche im-

pegnato) come 1<sup>a</sup> trimestralità 1984; l'importo di lire 10 mld è stato ripartito ed erogato a favore degli Istituti Zootecnici sperimentali.

### 3. LEGGE MERLI BIS 650/79

#### Nuove risorse extra fondo regionale di sviluppo.

Riguardano parti di stanziamento ex legge 650/79, recante integrazioni e modifiche delle leggi 171/73 e 319/76, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Si tratta di risorse, che formano oggetto di istituzione di due nuovi capitoli di spesa. Più precisamente, per il 1980 viene prevista - a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 500 mld, ex art. 4 - 3° comma - una somma di lire 75 mld, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi ai Comuni ed ai Consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammmodernamento degli impianti necessari all'espletamento di servizi pubblici; tale somma costituisce la consistenza del cap. 7083.

Inoltre, per lo stesso esercizio 1980, viene prevista - a valere sulla disponibilità pluriennale di lire 350 mld, ex art. 5 - 7° comma - una somma pure di lire 75 mld, da assegnare alle Regioni, per la concessione di contributi alle imprese, che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi. Tale somma rappresenta la consistenza del cap. 7084.

Le citate disponibilità, per il 1980, relative ai capp. 7083 - 7084 - pari a complessive lire 150 mld - sono state impegnate nell'esercizio 1980 ed accreditate nell'81.

Per l'esercizio 1981, sui capp. 7083 - 7084 vengono stan-

ziate, rispettivamente, le somme di lire 212,5 mld e di lire 137,5 mld (impegnate nell'81), sulle quali, nel medesimo esercizio, sono stati accreditati alle Regioni primi acconti pari a lire 25 mld. Nel corso dell'esercizio 1982, sulla rimanente somma di lire 187,5 mld - cap. 7083 - è stato erogato un altro acconto pari a lire 169,5 mld e sulla rimanente somma di lire 112,5 mld - cap. 7084 - è stato erogato un altro acconto di lire 107,5 mld. Nel corso dei primi mesi del 1983, sono stati erogati gli importi di lire 18 mld e di lire 5 mld, rispettivamente, a titolo di conguaglio sulle spettanze di devoluzione 1981, dei capp. 7083 e 7084.

Gli stanziamenti per il 1982, relativi ai capp. 7083 e 7084, pari ai medesimi importi dell'81, sono stati impegnati nel corso del 1982 ed erogati nei primi mesi del 1983.

#### 4. LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 53

##### Investimenti nei bacini a carattere regionale ed opere nelle vie navigabili.-Opere idrauliche ad usi irrigui -

La disponibilità complessiva di lire 230 mld, autorizzata dalla legge, comprende le autorizzazioni di spesa di lire 150 mld e di lire 80 mld, recate dall'art. 1, rispettivamente lett.b) e d), della legge 53/82, di conversione del D.L. 789/1981, da finalizzare per opere idrauliche e idrovie di competenza regionale. Più precisamente, l'articolazione temporale degli impieghi previsti dalle legge è la seguente:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| - lire 10 mld, per il 1982  | per opere idrauliche e di |
| e                           | navigazione interna       |
| - lire 140 mld, per il 1983 |                           |



- lire 80 mld, per il 1983 per opere idrauliche connesse a finalità agricole di irrigazione .

La disponibilità di lire 10 mld per il 1982 è stata impegnata ed erogata nel corso dei primi sei mesi del 1983.

Sulle disponibilità 1983, complessivamente ammontanti a lire 220 mld (autorizzate dalla legge), la legge finanziaria 130/1983 ha operato uno slittamento di lire 20 mld all'esercizio 1984, con conseguente decurtazione dell'autorizzazione di spesa di lire 140 mld, che viene così ridotta a lire 120 mld, per il 1983.

Gli stanziamenti iscritti in bilancio 1983 di lire 120 mld (per opere idrauliche e navigazione interna) e di lire 80 mld (per opere idrauliche per usi irrigui), alla data del 30 giugno 1984, risultano impegnati ed erogati.

La disponibilità di lire 20 mld, slittata al 1984, è stata impegnata nei primi mesi del medesimo esercizio.

#### 5. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

##### Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Tale legge, all'art. 3, destina al risanamento ed allo sviluppo delle zone terremotate, nel triennio 1981/83, la somma complessiva di lire 8.000 mld, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Tale importo è destinato fino ad un massimo di lire:

- 700 mld, ad interventi statali nelle opere pubbliche;

- 900 mld, ad interventi nei settori di produzione (contributo alle imprese);
- 700 mld, a favore delle Regioni BASILICATA, CAMPANIA e PUGLIA, sempre per interventi nei settori di produzione);
- 5.700 mld, per interventi regionali e degli enti locali nell'edilizia residenziale e nelle opere pubbliche.

Il relativo cap.7500 è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e P.E., con la dizione "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto..", mediante decreto del Tesoro. In tale fondo non confluiscono i finanziamenti comunitari.

Con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio, vengono stornate dal predetto fondo le somme da destinare alle Amministrazioni statali, mediante iscrizioni in appositi capitoli di spesa nello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

Con decreti del Ministro del Bilancio, di concerto con il Ministro del Tesoro, vengono impegnate somme:

- alle Regioni CAMPANIA e BASILICATA (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in appositi conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria Centrale);
- ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province delle predette Regioni (i conseguenti accreditamenti vengono effettuati mediante versamento in apposite contabilità speciali infruttifere, aperte presso le sezioni di Tesoreria Provinciali);
- ai Comuni della Provincia di FOGGIA, mediante accreditamenti sulle citate contabilità speciali infruttifere.

Nel 1981, la somma destinata al fondo viene determinata in lire 2.000 mld.

Infine, all'art. 14, ultimo comma, della legge 219/81 - modificato dall'art. 2 del D.L. 333/81 - viene attribuita la possibilità al Commissario, che già gestisce fuori bilancio un apposito fondo istituito presso il Tesoro, di indicare al CIPE ulteriori dotazioni, a valere sulle disponibilità della presente legge.

Dopo gli storni alle altre amministrazioni centrali, la consistenza del fondo 1981 è di lire 1.838,541 mld.

Dell'importo impegnato nel 1981, pari a lire 1.837,922 mld, al 31 dicembre 1983 risulta erogata la somma di lire 1.837,387 mld. Il restante importo di lire 535 mln non è stato erogato, perchè assegnato ad alcuni Comuni, i quali, da successive verifiche, sono risultati non compresi nei D.P.C.M. che stabiliscono gli Enti che fanno parte delle zone terremotate; nel corso dell'esercizio 1983, è stato annullato il pari impegno già assunto di lire 535 mln. La somma di lire 618.990.000 costituisce residuo di stanziamento, al quale va aggiunto il citato importo di lire 535 mln. Gli impegni assunti sullo stanziamento 1981 riguardano i seguenti programmi e soggetti destinatari:

- programma "case sparse" - per la ricostruzione e riparazione abitazioni rurali - per l'importo di lire 184,146 mld - le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli Comuni della Campania e della Basilicata;
- 1° programma Regione Campania - per l'importo di lire 344 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;

- 2° programma Regione Campania - per l'importo di lire 241 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione stessa ed i soli Comuni;
- programma Regione Basilicata - per l'importo di lire 132,776.010 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato la Regione medesima, le Province, i Comuni e le Comunità montane;
- programma Regione Puglia - per l'importo di lire 20 mld, le cui quote di devoluzione hanno interessato i soli Comuni;
- il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile - per gli importi, rispettivamente, di lire 200 mld, 500 mld, 113 mld e 103 mld.

Come per l'esercizio 1981, anche per il 1982 è stato stanziato, secondo il dettato della legge, l'importo di lire 2.000 mld, successivamente ridotto a lire 1.354,925 mld, a seguito degli storni a favore delle altre Amministrazioni centrali interessate (Ministro per la Protezione Civile, Ministro per il Mezzogiorno, Ministero dei Beni Culturali, del Turismo e Spettacolo, Difesa, del Tesoro, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dei Trasporti).

I risultati della gestione, relativa allo stanziamento 1982, è la seguente:

- A. SOMME STORNATE ALLE AMMINISTRAZIONI DI SETTORE: lire 645,075 mld
- B. IMPEGNI: ammontano a lire 1.350 mld, a favore delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane (lire 212,760 mld, per il programma Basilicata; lire 826,845 mld, per il program

ma Campania; lire 10,395 mld, per il programma Puglia e lire 300 mld, per il Comune di Napoli.

Sulle somme impegnate, nell'esercizio 1982 è stato accreditato soltanto l'acconto di lire 150 mld, a favore del Comune di Napoli, per interventi nell'edilizia abitativa privata. Lo importo complessivo di lire 1.193 mld, a favore dei vari soggetti destinatari è stato erogato nei primi 6 mesi dello esercizio 1983 ed il restante importo di lire 7 mld, da destinare all'edilizia scolastica comunale nella Regione Campania, è stato erogato nei primi mesi dell'84.

C. I RESIDUI DI STANZIAMENTO 1982 ammontano, pertanto, a lire 4,925 mld, così articolati:

- l'importo di lire 4 mld, attribuito al Ministro del Bilancio, che non ha ancora autorizzato la concessione "di contributi entro il limite complessivo di lire 20 mld ai consorzi promossi dalle Regioni...", per le facilitazioni in tema di credito bancario, ex art. 26, legge 219/81;
- l'importo di lire 925 milioni, finalizzato ai servizi di segreteria del CIPE, ex art. 63, legge 219/81, che deve essere ancora stornato su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e P.E.

Della competenza 1983, sempre pari a lire 2.000 mld, è stato stornato, a favore delle altre Amministrazioni, l'importo complessivo di lire 672,842 mld.

Della disponibilità rimasta sul cap. 7500, pari a complessive lire 1.327,158 mld, il CIPE ha deliberato sull'importo complessivo di lire 1.297,439 mld (già impegnato), di cui: lire

219,578 mld, destinati al programma Basilicata; lire 1.068,036 mld, al programma Campania e lire 9,825 mld, al programma Puglia.

Nel 1983, sono stati accreditati acconti complessivamente pari a lire 488,613 mld; nei primi mesi dell'84, sono stati erogati congruagli complessivamente pari a lire 808,826 mld.

Per quanto attiene la competenza 1984, pari a lire 2.000 mld, il CIPE deve ancora deliberare.

6. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Rifinanziamento della legge proterremotati 219/81.

Tale legge proroga i termini ed accelera le procedure per l'applicazione della legge 219/81; inoltre, dispone rifinanziamenti del fondo di risanamento e risotruzione ex art. 3, per interventi a favore della Regione CAMPANIA e BASILICATA. Alla data del 30 giugno 1984, con D.M. Tesoro è stato istituito il capitolo 7089, con una dotazione di competenza 1984 pari a lire 50 mld.

7. LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 56

Fondo investimenti ed occupazione 1982.

Trattasi del fondo investimenti ed occupazione 1982. Gli interventi di competenza regionale ammontano a lire 543,7 mld.

Nel decorso esercizio 1983, si è provveduto ad impegnare i residui 1982, pari a lire 543,7 mld, e ad erogare a favore della Cassa Depositi e Prestiti, la corrispondente cassa autorizzata, pari a lire 250 mld, sulla quale si potranno effettuare i pagamenti, secondo le modalità deliberate dal CIPE. Nei primi

mesi del 1984, è stato erogato il conguaglio di lire 293,7 mld.

Gli interventi di competenza delle Amministrazioni Centrali assommano a lire 326,3 mld.

Con decreto del Ministro del Tesoro, si è provveduto a stornare a capitoli di altre Amministrazioni le autorizzazioni di competenza e di cassa, rispettivamente, di lire 326,3 mld e di lire 150 mld.

8. LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130, ART. 21

Fondo investimenti ed occupazione 1983.

Trattasi del Fondo Investimenti ed occupazione 1983, per investimenti di competenza regionale e statale.

I residui accertati al 31 dicembre 1983 ammontano a lire 1.118 mld. Nel corso dei primi mesi del 1984, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di lire 481,904 mld - da trasferire alla Cassa Depositi e Prestiti, per le Regioni interessate - pari al 40% del finanziamento assegnato ai relativi progetti, approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1983 (punto 3. del deliberato CIPE).

Per gli interventi di competenza statale, sono in via di approntamento i relativi storni.

9. LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N. 730, ART. 37

Fondo investimenti ed occupazione 1984.

Il F.I.O. 1984 ha una dotazione di competenza di lire 1.800 mld, da destinare ad investimento di competenza regionale e sta-

tale. Alla data del 30 giugno 1984, il CIPE non ha ancora de  
liberato in ordine alla ripartizione delle relative risorse  
finanziarie.

10. LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156, ART. 2

Contributi per le Marche.

Autorizza contributi a favore delle Marche, per movimen-  
ti franosi, verificatisi ad Ancona.

Con decreto del Tesoro viene autorizzata, per il 1983, sul  
cap. 7088 una competenza ed una cassa entrambe pari a lire 30  
mld, poste a carico del cap. 7082. Nel medesimo esercizio 1983,  
si è provveduto al relativo impegno ed all'erogazione.

Nel corso dei primi mesi del 1984, inoltre, si è provve-  
duto ad impegnare ed erogare anche lo stanziamento 1984 di li-  
re 30 mld.

\*\*\*\*\*

Tale è lo stato attuativo delle leggi pluriennali di spesa,  
relative alla finanza di trasferimento alle Regioni, in conto  
capitale, gestita dal Ministro del Bilancio e Programmazione E  
conomica, a tutto il 30 giugno 1984.



GL/ap



**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977 n.285
- Legge 5 agosto 1978 n.469
- Legge 24 aprile 1980 n.146
- Legge 30 marzo 1981 n.119
- Legge 7 agosto 1982 n.526

1°) LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

Nell'esercizio finanziario 1984 è proseguita, in ottemperanza alla legge 1° giugno 1977, n. 285, l'attuazione dei progetti riguardanti le controversie individuali di lavoro, gli istituti di prevenzione e pena ed i servizi sociali.

A) Controversie individuali di lavoro

Nel corso del corrente anno, ha continuato a trovare attuazione negli uffici giudiziari situati nelle zone di influenza della Cassa del Mezzo - giorno il progetto generale a suo tempo approvato dal CIPE, con impiego di 700 giovani che, a suo tempo hanno frequentato anche i previsti corsi di formazione.

Il decreto di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità per l'ammissione dei predetti giovani nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie è stato ora registrato alla Corte dei Conti: sono in corso l'accertamento della buona condotta degli interessati e la richiesta dei documenti di rito. Si ritiene, pertanto, che al più presto saranno immessi in ruolo circa 340 idonei. Gli altri idonei, unitamente al personale di ruolo dell'Amministrazione risultato idoneo nello stesso concorso, faranno parte della graduatoria prevista dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Nei confronti di tale personale dovrebbero, inoltre, trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1984 n. 138.

Il pagamento della retribuzione agli aventi diritto continua ad avvenire a mezzo dei funzionari delegati, ai quali vengono accreditati i fondi a disposizione assegnati in precedenza dopo le delibere del CIPE ed ora con stanziamento diretto in bilancio.

A tutto il 30 giugno 1984 sono stati stanziati sul capitolo 1514 dal Ministero del Tesoro L. 4.657.500.000. E' in corso di assegnazione la somma di L. 3.600.000.000 occorrente per la corresponsione della retribuzione a tutto il 30 settembre 1984.

B) Istituti di prevenzione e pena e servizi sociali

Per tali progetti a tutto il 30 giugno 1984 sono stati stanziati sul capitolo 2011 sia in termini di competenza che in termini di cassa, lire 4.500.000.000 e tale somma è stata quasi interamente accreditata ed utilizzata per i pagamenti alla stessa data.

I giovani, come è noto, sono stati assunti negli istituti penitenziari situati nelle regioni del sud in base al progetto "Istituti di Prevenzione e Servizi Sociali" preparato ai sensi dell'art.26 della legge 1° giugno 1977, n.285 sull'occupazione giovanile e a suo tempo approvato dal C.I. P.E.

Il personale attualmente rimasto in servizio è costituito da circa 450 unità ed appartiene a varie categorie di personale (ragionieri, assistenti sociali, coadiutori, vigilatrici penitenziarie, operai comuni).

In relazione ai posti disponibili in organico, entro la fine del corrente anno saranno sistemati in ruolo i ragionieri e gli assistenti sociali, la cui nomina in prova è già stata registrata.

Per quanto concerne operai e coadiutori solo poche unità potranno entrare a far parte degli organici.

Si prevede, al momento, un'ulteriore spesa di lire 4.500.000.000 circa a tutto il 31 dicembre 1984.

## 2°) LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469 SULLE CASE MANDAMENTALI

Circa la legge 469/78 si rende noto che i pagamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1984 sul Cap. n. 2201 "Rimborso spese di funzionamento e di personale delle Case Mandamentali", concernenti le spese per il personale di custodia sono i seguenti:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| - L. 1.739.754.895 | Totale pagamenti effettuati in conto residui anno 1982;    |
| - L. 7.648.767.540 | Totale pagamenti effettuati in conto residui anno 1983;    |
| - L. 3.373.051.643 | Totale pagamenti effettuati in conto competenze anno 1984. |

Al riguardo si precisa che l'Amministrazione, durante l'anno finanziario di competenza, concede ai Comuni solo una anticipazione (in misura non inferiore alla metà delle somme spese nell'anno precedente) e dopo che l'istituto mandamentale abbia avuto un anno di ininterrotto funzionamento, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 suddetto.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario erogato ai Comuni per spese di funzionamento delle Case Mandamentali, si chiarisce che il D.I. 4.12.1978 contenente l'elenco delle Case Mandamentali ripartite per classi, stabilisce, a sua volta, l'ammontare di tale rimborso che comprende una quota fissa, determinata con riferimento alla classe dell'Istituto ed una quota variabile, in ragione della capacità ricettiva dei singoli Istituti.

Peraltro, i rimborsi forfettari sono liquidati solo ai Comuni dove gli istituti siano effettivamente funzionanti: nel 1983, a titolo di rimborso forfettario, sono state erogate L. 50.033.125 mentre al 30.6.1984 la somma erogata, a tale titolo, è pari a L. 15.149.710.

Comunque l'Amministrazione sta cercando, in collaborazione con le Autorità locali, di rendere funzionale al più presto possibile l'intero settore in modo che in un prossimo futuro tutti i 346 Istituti inclusi nel D.I. 4.12.1978 di attuazione della legge 469/78 possano essere funzionanti sia sul piano strutturale che su quello organico.

3°) LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (ART. 19) - DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131 (ART. 9)

La legge n. 119/1981 ha previsto un accantonamento di 700 miliardi di lire per l'erogazione di mutui a favore dei Comuni per l'edilizia giudiziaria e per le case mandamentali. L'art. 9 del citato D.L. 55/1983 ha confermato detto plafond, fino al suo completo utilizzo, ed ha disposto un ulteriore accantonamento di altri 700 miliardi per gli stessi interventi.

La situazione, al riguardo, è la seguente:

A) Edilizia giudiziaria

Al 30 giugno 1984 risultano approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia n. 515 progetti per un totale di circa 760 miliardi di lire, mentre la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti ha riguardato 419 interventi per complessivi 688 miliardi di lire.

Alla stessa data, inoltre sono in istruttoria avanzata n. 77 pratiche per complessive L. 133.541.493.019; in istruttoria iniziale n. 20 pratiche per complessive L. 30.827.491.000, mentre sono pervenute da parte di n. 21 Comuni comunicazioni di intenzioni per interventi di edilizia giudiziaria per una spesa di L. 82.650.465.000.

B) Case mandamentali

Nel corso dell'anno 1983 sono stati esaminati, con parere favorevole, n. 62 progetti e per altri 24 è stata richiesta adeguata rielaborazione.

Nel primo semestre 1984 i progetti approvati sono stati 26 e per altri 4 è stata ritenuta l'esigenza di modifiche (onere complessivo 375 miliardi di lire).

Risultano, inoltre, pervenute altre richieste per l'erogazione di mutui pari a circa 300 miliardi di lire.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146, ART. 27 (LEGGE FINANZIARIA 1980)

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 18 (LEGGE FINANZIARIA 1981)

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 21

L'Amministrazione ha operato con le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi indicate attraverso l'utilizzo dei residui di stanziamento (residui di lettera F) in quanto dall'anno 1983 è cessata l'erogazione di finanziamenti straordinari a favore del Ministero di Grazia e Giustizia.

Gli interventi effettuati possono così riassumersi:

a) Immobili e prefabbricati

L'acquisto di un immobile in Roma, Via dei Bresciani, adibito a nuova sede degli uffici minori è stato perfezionato, attraverso la Direzione Generale del Demanio del Ministero delle Finanze, per un costo di 10.000.000.000 di lire.

Sono, inoltre, in fase di istruttoria presso la stessa Direzione Generale del Demanio gli acquisti, per 20.000.000.000 di lire, di due edifici in Milano per le esigenze della Amministrazione Penitenziaria.

Per quanto concerne le opere prefabbricate, oltre al perfezionamento dell'iter amministrativo per le aule giudiziarie di Bergamo, Firenze, Napoli, Padova, Roma-S. Basilio e Torino, il Ministero di Grazia e Giustizia ha in corso la realizzazione di altre aule in Venezia-Mestre, a S. Maria Capua Vetere ed a Napoli-Poggioreale per un costo complessivo di circa 18 miliardi di lire.

b) Acquisizione di beni e servizi

E' proseguita l'attività di automazione dei servizi relativi alla materia civile, già avviata nel 1980, con la stipula di ulteriori contratti per una spesa complessiva di circa 3 miliardi.

Gli uffici sono stati forniti di macchine da scrivere semplici e con memoria, di calcolatrici, di fotoriproduttori, di apparecchiature offset, di archivi manuali e rotanti, nonché di apparecchiature per la microfilmatura,

per una spesa di L. 3 miliardi circa.

Si è provveduto, poi, a dotare gli uffici giudiziari di studi per magistrati e funzionari, di biblioteche, di idonee aule di udienza, di impianti di amplificazione, armadi, schedari ed arredi vari per L. 2 miliardi circa ed è stato portato avanti il programma di microfilmatura iniziato in anni precedenti (importo circa lire 2 miliardi).

Sono stati, inoltre, stipulati contratti intesi a rendere più funzionali, attrezzandone gli ambienti, le aule di udienza di Roma-San Basilio (650.180.000), il nuovo immobile di Via Damiano Chiesa, sede del CED (L. 1.800 milioni); nell'immobile di Via Silvestri (sede della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena) è stato installato un gruppo elettrogeno ed un archivio per una spesa complessiva di circa 2 miliardi di lire.

Sono stati, infine, stipulati contratti relativi all'acquisto di n.50 terminali per il CED (L. 500 milioni) ed all'automazione dell'Ufficio IV della Direzione Generale Affari Civili (L. 400 milioni).

#### Previsione degli investimenti entro il 31 Dicembre 1984

Come precisato in premessa, anche le previsioni degli investimenti per il secondo semestre 1984 devono limitarsi, in questa sede, all'utilizzo dei residui di lettera F relativi agli stanziamenti autorizzati dalla leggi finanziarie 1981 e 1982.

Per quanto riguarda il cap. 7001 (acquisto di immobili e prefabbricati) i residui di stanziamento disponibili (L. 957.000.000 circa per il 1981 e L. 3.800.000.000 circa per il 1982) verranno impiegati, fino ad esaurimento, per l'acquisizione di aule d'udienza prefabbricate. Le disponibilità del cap. 7012, invece, pari a L. 2.000.000.000 circa per l'esercizio 1981 ed a L. 10.000.000.000 circa per l'anno 1982, saranno utilizzati per il rinnovo annuale dei contratti relativi all'automazione dei servizi civili presso i Tribunali di Roma, Milano, Monza, Bergamo, Mantova, Bologna e Ravenna, per l'avvio dell'automazione dei servizi minorili, oltre che per la fornitura di apparecchiature di office automation e di altre attrezzature agli uffici giudiziari.

IL MINISTRO





**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

**(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)**

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 19 maggio 1976, n. 421
- Legge 26 aprile 1974, n. 178
- Legge 14 marzo 1977, n. 73
- Legge 25 gennaio 1982, n. 18
- Legge 22 dicembre 1982, n. 960

LEGGE 26 APRILE 1974, N. 173

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e Scuole Italiane all'estero

Il periodo di operatività della legge 178/1974 si è concluso il 31 dicembre 1979.-

Alla fine del 1982 i residui ammontavano a Lit. 703.409.465.=

Di detti residui Lit. 596.121.000.= sono stati utilizzati per l'acquisto di un immobile per il nostro Istituto di Cultura in Tel Aviv.-

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N. 473

Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e Scuole Italiane all'estero

La legge 473/1982 prevede lo stanziamento di 3 miliardi e 600 milioni da ripartire in sei anni consecutivi.

Sull'autorizzazione di spesa che a tutto il 1983 ammonta a 1 miliardo e 200 milioni, 420 milioni sono stati utilizzati per lavori di ristrutturazione degli Istituti di Cultura in Madrid, Atene e Parigi.

LEGGI 23 DICEMBRE 1972, N. 910 = 19 MAGGIO 1976, N. 421 = 22 MAGGIO 1980, N. 247

Acquisto, ristrutturazione e costruzione stabili da adibire a sede rappresentanze diplomatiche all'estero

Tutti i fondi assegnati con le leggi 910/72 - 421/76 e 247/80 sono stati utilizzati.

LEGGE 3 FEBBRAIO 1979, N. 34

Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari

La legge 34/1979 prevede che i ricavi derivanti dalla vendita di immobili demaniali all'estero siano riassegnati al cap. 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero Affari Esteri.

Dall'entrata in vigore di detta legge sono stati riassegnati 2,5 miliardi nel 1982 e 820 milioni nel 1983.-

Di dette somme, al 31.12.1983, restano da reinvestire 434 milioni.

LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73

Trattato di Osimo con la Jugoslavia

La legge 73/1977 con cui si stanziavano i fondi per favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia, è scaduta nel 1981.

Tutti i fondi assegnati ai capitoli 1135, 1136, 2569 e 2681 sono stati utilizzati.

LEGGE 25 GENNAIO 1982, N. 18

Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e a New Delhi

La legge 18/1982 autorizza la spesa di 16 miliardi per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche a Riyadh e New Delhi.

Data la complessità di tale operazione, è stato possibile procedere nel 1982, solo all'acquisto del lotto di terreno destinato alla costruzione della Residenza e Cancelleria per l'Ambasciata in Riyadh, per un ammontare complessivo di 970 milioni e nel 1984 sono stati impegnati 390 milioni per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per la costruzione della nostra Ambasciata in New Delhi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960

Rifinanziamento della legge 14.3.77, n. 73#

Trattato di Osimo con la Jugoslavia

La legge 960/82 ha autorizzato la spesa di 1 miliardo e 700 milioni da ripartire in quattro anni dal 1982 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1973, n. 100.

Tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili di anno in anno, ogni cura verrà posta per promuovere la realizzazione degli studi in paragrafo.



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

**INDICE PER LEGGI**

- Legge 5 agosto 1975, n. 412
- Legge 6 marzo 1976, n. 50
- Legge 14 maggio 1981, n. 219
- Legge 7 agosto 1982, n. 526
- Legge 2 maggio 1983, n. 156
- Legge 11 novembre 1982, n. 828

**Legge 5.8.1975, n. 412 - Cap. 8807**

Sul cap. 8807 sono state stanziare, nel corso degli anni finanziari 1976-77-78-81 e 82, somme per complessive lire 33.000.000.000.

Su tali somme sono stati assunti impegni per la costruzione di n.19 edifici scolastici sperimentali tutti regolarmente ultimati ed in fase di collaudo per complessive lire 32.968.646.137 e liquidate alle imprese appaltatrici lire 32.380.310.880 con un residuo di impegno di lire 588.335.257.

Tale somma residua di lire 588.335.257 é comprensiva di lire 336.619.909 di cui perenta negli anni 1981 e 1982 lire 100.159.448 e perenta al 31.12.1983 lire 236.460.161.

Alla data del 30 aprile 1984 sulla disponibilit  di cassa di lire 3.500.000.000 sono stati assunti impegni per lire 1.729.357.840 per cui il totale degli impegni é pari a lire 34.698.003.977 mentre la somma liquidata é pari a lire 34.354.131.200.

**Legge 28.7.1967, n.641 - Cap. 8801**

Sul cap. 8801 la somma di £. 222.373.000 risulta tutta perenta.

Cap. 8806 - Negativo.

## LEGGE 6 MARZO 1976, N.50

Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria

La legge 6.3.1976 n.50, relativa al piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria per il 1976/81, ha, come finalità, la realizzazione di programmi di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, disponendo espressamente che nei programmi abbiano carattere di priorità i completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalla legge 28.7.1967 n.641, i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso. Sono inoltre comprese le spese per arredamenti ed attrezzature di base necessari all'esplicitamento dell'attività didattica e scientifica.

Dalle finalità poste dalla legge discende che l'obiettivo è quello di adeguare le strutture edilizie delle Università alle esigenze della popolazione studentesca, al fine di consentire alle Università stesse di perseguire, in modo migliore, i propri fini istituzionali.

La legge 6.3.1976 n.50 ha stanziato, per il sessennio 1976-81, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma poliennale d'interventi di opere di edilizia universitaria a favore delle Università statali e delle altre istituzioni universitarie di cui all'art.42 della legge 28.7.1967 n.641 (Istituti universitari statali, Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici statali).

Detto importo, ai sensi dell'art.1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario	1976
75 " " " "	1977
125 " " " "	1978
150 " " " "	1979
100 " " " "	1980
50 " " " "	1981

550 miliardi

Come previsto dalla legge n.50 la ripartizione è stata effet

tuata con vari DD.MM. su proposta del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria istituito ai sensi dell'art.4, "sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso".

Sulla base delle predette assegnazioni le Università e le altre Istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi, programmi che sono stati successivamente e progressivamente approvati con singoli decreti ministeriali.

Le procedure di programmazione disposte dalla legge (lavori del Comitato Centrale relativi alla formulazione - sulla base di parametri tecnici predeterminati - delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna Università dei programmi delle opere da realizzare e connesse istruttorie) hanno comportato tempi relativamente lunghi, con il conseguente slittamento al 1978 dell'inizio della fase esecutiva delle opere programmate dalle Università e riducendo, di fatto, ad un triennio la effettiva operatività del programma edilizio poliennale 1976-81.

Attualmente le Università e le altre Istituzioni universitarie stanno realizzando le opere previste nei rispettivi programmi ed il Ministero - in relazione ai fabbisogni di spesa - sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle contabilità speciali.

Infatti, secondo le norme stabilite dall'art.11, comma decimo e successivi, del D.L. 1.10.1973 n.580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30.11.1973 n.766, i fondi vengono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stesse, in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa per l'attuazione dei programmi, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai Rettori e ai legali rappresentanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti, da parte delle Università e delle altre Istituzioni, i relativi pagamenti, in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione delle opere previste nei programmi edilizi.

Per i predetti fondi, le Università presentano trimestralmente il rendiconto alle Ragionerie Regionali competenti per territorio.

Al fine di ridurre sensibilmente i tempi di erogazione dei fondi è stata diramata una circolare che semplifica notevolmente la relativa procedura.

Risulta effettivamente erogato, al 30.4.1984, un importo complessivo di 47C,4C4 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

(dati arrotondati)

(in miliardi)

1978	22	
1979	34	
1980	82	
1981	60	X (nel periodo gennaio-giugno)
1982	159	
1983	100	
1984	13,4C4	(nel periodo gennaio-aprile)

La situazione al 31.12.1982 e al 30.4.1984 è distintamente riportata negli allegati A.

I residui ancora esistenti si riferiscono ad importi già impegnati dalle Università che hanno effettuato o stanno effettuando variazioni ai programmi (il Dicastero scrivente, dopo aver sentito al riguardo il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, ha dettato alle Università apposite istruzioni in tal senso) allo scopo di concentrare tutti i fondi, ancora disponibili, per il completamento, almeno a livello di lotti funzionali, delle opere in corso.

La situazione delineata lascia, quindi, prevedere un progressivo riassorbimento dei residui passivi formatisi in parte per lo slittamento del tempo di inizio (1978) del programma edilizio poliennale 1976-81 ed in parte anche per i tempi tecnici necessari per dare avvio ai provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione

---

X - A seguito del taglio della spesa pubblica la previsione di cassa 1981 è stata infatti ridotta all'importo speso sino al 30 giugno 1981 (60 miliardi); da tale data non è stato più possibile provvedere all'accreditamento dei fondi richiesti dalle Università.

di un'opera pubblica (acquisizione delle aree con connessi problemi urbanistici, messa in gara ed esecuzione delle opere, procedure di controlli tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione di un'opera pubblica).

Tenuto conto di quanto sopra e attesa la tendenza espansiva registratasi nei trascorsi anni nella utilizzazione dei fondi, si può prevedere la completa erogazione dei fondi nel 1984.

Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge n.50, la legge stessa, all'art.10, ha previsto anche la possibilità, da parte delle Università, di contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Consorzio di Credito per le opere pubbliche per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, con la concessione di contributi in conto interessi da parte dello Stato.

Al riguardo l'art.25 della legge 7.8.1982 n.526 ha disposto l'iscrizione sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione del limite di impegno di 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dal predetto art.10, al fine di consentire alle Università l'accensione di mutui con la Cassa DD.PP. per il completamento delle opere finanziate dalla legge n.50, in corso di esecuzione al 12 agosto 1982.

Con decreto del Ministero del Tesoro - d'intesa con quello scrivente - in data 3 ottobre 1983, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi - pari all'intera misura degli interessi - nonchè le condizioni e le modalità di contrazione dei mutui con la Cassa DD.PP.

Questo Ministero ha già comunicato alle Istituzioni interessate l'importo - determinato su proposta del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria - della promessa di contributo in conto interessi sui mutui di cui trattasi ed è in corso l'approvazione dei relativi programmi di utilizzazione.

Recentemente è stata anche diramata una circolare contenente tutte le indicazioni necessarie per l'attivazione dei mutui stessi.

x x x x

Ai sensi dell'art.1, decimo comma, della legge n.50 questo Ministero, sentito il Comitato Centrale per l'edilizia universitaria,



ha formulato proposte ai fini del rifinanziamento del programma di edilizia universitaria per il 1984-89, per l'importo complessivo di 1.100 miliardi.

Tali proposte, insieme ad altre relative a snellimenti nelle procedure connesse ai concorsi di progettazione di opere di edilizia universitaria e all'approvazione dei relativi progetti, sono state inoltrate al Ministero del Tesoro ai fini dell'inserimento nel testo del d.d.l. relativo alla legge finanziaria 1984.

Tuttavia, nessuno stanziamento per l'edilizia universitaria risulta previsto nè nella legge finanziaria nè nel bilancio 1984.

Legge 6.3.76 n.50

Attuazione al 30 aprile 1984

(in milioni)  
Totale

Impegni formali assunti (con DD.MM.)

1976	1977	1978	1979	1980	1981	
<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>125.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	550.000

Pagamenti disposti

1976	1977	1978	1979	1980	1981	
<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>125.000</u>	<u>149.767</u>	<u>68.959</u>	<u>1.677,939</u>	470.403,939

Residui propri

1976	1977	1978	1979	1980	1981	
<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>233 *</u>	<u>31.041</u>	<u>48.322,061</u>	79.596,06

\* Residui perenti

Legge 14.5.1981, n.219, e successive: interventi nei territori colpiti dal sisma.

Le leggi indicate in oggetto hanno previsto:

- A) per le Università di Napoli e Salerno e per l'Istituto Universitario Orientale di Napoli: finanziamenti per la ripartizione dei danni causati dal terremoto;
- B) per le Università di Napoli e di Salerno: interventi per il completamento della sede;
- C) per l'Università della Basilicata: interventi per la realizzazione della sede.

In attuazione di tali leggi il CIPE ha deliberato per il 1981/83, finanziamenti sia con i fondi del bilancio dello Stato (50 miliardi), sia mediante ricorsi a mutui della Banca Europea per gli Investimenti (27 miliardi) come segue:

	(in milioni)			
	A		B, C	totale
	ricostruzione mutui BEI	fondi bilancio	nuove opere (fondi bilancio)	
Università di Napoli	23.098	7.070	7.000	37.168
Università di Salerno	3.400	1.585	23.622	28.607
Ist.Univ.Orient.Napoli	502	723	-	1.225
Università della Basilicata	-	-	10.000	10.000
	<u>27.000</u>	<u>9.378</u>	<u>40.622</u>	<u>77.000</u>

Il contratto di mutuo con la BEI è stato stipulato nell'anno 1983.

La realizzazione degli interventi è in corso e sino ad ora sono stati accreditati i seguenti importi:

Università di Napoli	10.070.000.000
" " Salerno	10.100.000.000
" della Basilicata	9.107.000.000
Ist.Univ.Orient.Napoli	723.000.000
	<u>30.000.000.000</u>

Il CIPE deve ancora ripartire i fondi relativi al 1984 (193,4 miliardi tra tutte le Amministrazioni dello Stato).

FIO - Fondo Investimenti e Occupazione -

Legge 7.8.1982 n.526, articolo 56: fondo investimenti e occupazione FIO 1982.

In attuazione dell'art.56 della legge 7 agosto 1982 n.526, il CIPE, in sede di ripartizione del fondo investimenti e occupazione (870 miliardi) ha deliberato l'assegnazione di 32 miliardi a favore della II<sup>a</sup> Università di Roma" per la realizzazione delle opere edilizie nell'area di Tor Vergata" (erano state a suo tempo inoltrate al Ministero del Bilancio schede di progetto per circa 1.300 miliardi).

L'Università ha già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato nell'anno 83 l'importo di 15 miliardi.

Legge 26.4.1983, n.130, articolo 21: fondo investimenti e occupazione - F.I.O. 1983

L'art.21, I° comma, della legge n.130 ha stanziato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio, per il 1983, nell'ambito del FIO, l'importo di L. 1.300 miliardi "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse.....nonchè per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea Investimenti sino alla concorrenza del controvalore di L. 1000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui, i cui oneri saranno a carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio, ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse al CIPE le schede di progetto (ciascuna di importo superiore ai 10 miliardi) per un importo complessivo di 645.622 milioni.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 22 dicembre 1983 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

Scuola Internazionale Studi Avanzati Trieste	12,500.000.000
Università di Ancona, completamento facoltà ingegneria	51.800.000.000
Università di Catania, completamento nuovo centro S.Sofia I <sup>a</sup> clinica chirurgica	15.000.000.000

La relativa deliberazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 20.2.1984.

Legge 2.5.1983 n.156 - art.3 - Finanziamenti a favore dell'Università di Ancona.

La legge 2.5.1983 n.156, all'art.3, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, la somma di L. 35 miliardi per il biennio 1983-84 per la ricostruzione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università, distrutta dalla frana del 13.11.1982.

Il Ministero ha approvato il programma dell'Università ed ha erogato l'importo di L.8 miliardi.

Legge 11.11.1982 n.828 - art.11 - finanziamento a favore dell'Università di Udine.

La legge 11 novembre 1982, <sup>n° 328</sup> all'art.11, ha stanziato a favore dell'Università degli Studi di Udine la somma di L.35 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85, per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università nonché per l'acquisizione delle attrezzature didattiche e scientifiche. Il Ministero ha approvato il programma di utilizzazione del predetto importo, formulato dall'Università, ed ha erogato nell'anno 83 la somma di 10 miliardi.